



XVIII CONGRESSO NAZIONALE UIL | 13-14-15 | 10 | 2022

LEGGE 15 luglio 2022, n. 91 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina

Commento

Il decreto Aiuti, il D.L. n. 50 del 2022 è stato convertito nella Legge (di conversione) n. 91 del 15 luglio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio scorso.

La Legge n. 91 del 2022 ha ad oggetto misure finalizzate al contenimento dei prezzi dell'energia e dell'inflazione, a vantaggio di cittadini e imprese. Si tratta di un intervento reso possibile per effetto dell'accoglimento, da parte del Governo, della proposta UIL relativa all'introduzione della tassa sugli extraprofitti realizzata, in questi due anni complessi, da alcune tipologie di imprese.

In tal senso, per la UIL, è doveroso che le imprese già menzionate garantiscano un contributo solidaristico allo Stato, attraverso cui contenere per le famiglie, i consumatori e le imprese, gli effetti dell'aumento dei prezzi dovuto al rincaro di energia e materie prime, in seguito al conflitto russo-ucraino, nonché ai due anni di crisi pandemica.

Pertanto, la UIL valuta favorevolmente l'aumento dal 10% al 25% relativamente all'imposizione sugli extra profitti raggiunti da talune imprese e si augura che, nell'immediato futuro, essa venga portata perlomeno al 30% ed estesa, oltre che alle aziende energetiche, anche a quelle attività ed imprese che hanno realizzato extraprofitti durante la pandemia da SarsCov2. Si tratta di una scelta di equità, finalizzata al recupero di risorse utili a sostenere il sistema economico italiano, in una fase ad alto tasso di inflazione. L'obiettivo primario è impedire, con ogni strumento, che l'economia del Paese torni in una fase di recessione e proprio per questa ragione vanno sostenuti i consumi e la domanda interna mediante soluzioni *ad hoc*.

Ad ogni modo, per la UIL, le misure contenute nella Legge n. 91 del 2022 costituiscono un primo passo verso la giusta direzione, che deve essere finalizzata ad una più decisa azione di sostegno ai redditi delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Infatti, in un contesto socioeconomico come quello odierno, va tutelato il potere d'acquisto delle lavoratrici, dei lavoratori, delle pensionate e dei pensionati, con misure strutturali di rilievo, a partire da una reale riforma fiscale, atta ad assicurare equità ai cittadini e ai contribuenti e, più in generale, al sistema tributario.

Al contempo, vanno sostenuti i più fragili, per questa ragione, per un efficace azione di contrasto alla povertà assoluta e relativa è necessario agire con politiche coordinate e lungimiranti che, da una parte, intervengano per rafforzare e perfezionare il RDC e dall'altra introducano servizi efficienti in modo capillare su tutto il territorio. Welfare significa infrastrutture sociali, a partire dagli asili nido sia come servizi, che come pari opportunità per bambini e adulti. Sono necessari altresì servizi domiciliari per gli anziani fragili, una buona politica pubblica per la casa e, per quanto riguarda la sanità, occorrono servizi di prossimità.

Analisi

Sulla base di quanto espresso sino ad ora, è importante procedere con una disamina delle misure più importanti contenute nel testo della Legge n. 91 del 2022.

L'articolo 1 del provvedimento contiene talune novità concernenti il Bonus sociale energia elettrica e gas, contemplando un potenziamento dei bonus per le famiglie a basso reddito.

Il potenziamento era già previsto dalla Legge di Bilancio del 2022 per il primo trimestre dell'anno in corso, successivamente è stato esteso al secondo trimestre 2022 dal D.L. 17/2022 (convertito poi nella Legge n. 34 del 2022) e, attualmente, mediante la conversione in Legge del D.L. 50 del 2022, l'estensione del bonus riguarderà il terzo trimestre dell'anno.

La Legge dispone che il valore dei bonus sarà determinato dall'ARERA, l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Si specifica che, fermo restando il valore soglia dell'ISEE, elemento necessario per accedere al bonus, nel caso di ottenimento di un'attestazione ISEE resa nel corso del 2022, che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, gli stessi bonus annuali sono riconosciuti a chi ne ha diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute, sulla base dell'applicazione del suindicato bonus sono oggetto di automatica compensazione. La compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall'emissione della stessa fattura.

L'articolo prevede che, al fine di informare i cittadini sulle modalità per l'attribuzione dei bonus sociali per elettricità e gas, l'ARERA definisce una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, prevedendo anche l'indicazione dei recapiti telefonici a cui i consumatori possono rivolgersi.

Per la UIL, l'estensione e il potenziamento del bonus energia è una misura corretta, di buon senso, attraverso cui supportare e tutelare le famiglie a basso reddito, in evidente difficoltà economica, rispetto alle quali l'aumento del costo dell'energia ha avuto delle conseguenze

dannose, per cui è importante introdurre qualsiasi forma di sostegno al potere d'acquisto ai cittadini.

Nella Legge n. 91 del 2022 viene inserito l'Art.1 bis con cui si dispone che, al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica a vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela, la società Acquirente unico Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica.

Proseguendo l'esame della Legge, segnaliamo che nel provvedimento viene inserito l'Art. 1 -ter, che prevede l'azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il terzo trimestre 2022, pertanto, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico, applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Bene l'introduzione dell'articolo 2 bis, che ha ad oggetto l'indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale. In virtù di ciò, per il 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, o percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.

L'indennità suindicata non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

All'articolo 14, comma 1 lettera a, viene confermata la proroga di 3 mesi per il superbonus 110% per gli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari effettuati da persone fisiche. In particolare, viene stabilito che la maxi-detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (non più del 30 giugno) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (nel conteggio possono essere compresi anche i lavori non agevolati al 110%);

L'art. 31 della Legge n. 91 del 2022 prevede, a vantaggio dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, con contratto a tempo determinato e/o indeterminato, l'erogazione, nel cedolino paga di luglio, dell'indennità di 200 euro, per fronteggiare il caro prezzi dovuto alla crisi economico-sociale legata al conflitto russo-ucraino. La misura spetta ai lavoratori dipendenti, beneficiari dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, co. 121, l. 234/2021 che non sono titolari dei trattamenti di cui al successivo art. 32 del decreto e che, nel primo

quadrimestre 2022, hanno beneficiato dell'esonero contributivo 0,80% a carico del lavoratore a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Come UIL, ci preme rilevare dapprima la complessità della misura, soprattutto rispetto alla sua erogazione, poiché la platea degli aventi diritto, per quanto apparentemente delimitata a tutti i percettori di reddito non superiore 35mila euro annui, viene ristretta maggiormente, in quanto potranno fruire del bonus 200 euro i dipendenti che, durante i primi quattro mesi del 2022 (tra gennaio e aprile), hanno goduto almeno una volta dello sconto contributivo pari allo 0,80%, previsto dalla legge di Bilancio 2022.

Oltre a ciò, occorre segnalare che i lavoratori, affinché ricevano il suindicato bonus, devono essere in forza nel mese di luglio 2022, poiché il bonus di 200 euro è erogato dal datore di lavoro a condizione che il rapporto di lavoro sussista nel mese di luglio 2022; inoltre, è opportuno specificare che i lavoratori a termine, privi di busta paga per il mese di luglio, non potranno ricevere direttamente l'indennità dal datore di lavoro e, se non beneficiari di Naspi a giugno, non possono richiedere il bonus all'INPS.

Per questa ragione, una fitta platea di lavoratori, tendenzialmente i più deboli economicamente, i precari dei vari comparti (presumibilmente settore agricolo e scolastico) verrà esclusa dal beneficio, basti pensare che l'INPS erogherà l'indennità *una tantum* ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti purché, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Oltre a ciò, anche nella sua conversione in Legge, il provvedimento non menziona assolutamente i dottorandi o gli assegnisti di ricerca rispetto alla possibilità di beneficiare dell'indennità dei 200 euro. Per le suindicate ragioni, per la UIL, sarebbe opportuno snellire la procedura per poter permettere ai lavoratori di fruire dell'indennità *una tantum* dei 200 euro ed assicurare una diffusione più ampia del beneficio, eliminando alcuni cavilli giuridici e consentendo ad una platea maggiore di lavoratori di poter accedere al bonus, seguendo una linea temporale più dilatata.

Per quanto concerne i pensionati, sulla base dell'articolo 32 della Legge in esame, l'indennità *una tantum* di 200 euro è riconosciuta d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro.

All'articolo 32 comma 8 vi sono talune specifiche rispetto ai lavoratori domestici, per cui l'INPS, a domanda, eroga ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, nel mese di luglio 2022 un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. Le domande possono

essere presentate presso gli Istituti di Patronato e sono valutate con il punteggio previsto al numero 8 della tabella D, allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.

L'INPS eroga l'indennità *una tantum* dei 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto e che sono iscritti alla Gestione separata, naturalmente i soggetti non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né titolari di pensione, assegno sociale, assegno per invalidità civili, ciechi e sordomuti.

L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Per ciò che concerne i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità *una tantum* pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è già presente almeno un beneficiario delle indennità sopra citate e di quella riconosciuta ai lavoratori dipendenti.

Per la UIL sarebbe opportuno modificare la clausola per cui l'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è sia già presente almeno un beneficiario delle indennità sopra citate e di quella riconosciuta ai lavoratori dipendenti, al fine di assicurare maggiore sostegno ai nuclei familiari economicamente più deboli, al fine di contrastare maggiormente la povertà.

Bene l'introduzione dell'articolo 32 *bis* con cui, al fine di dare riconoscimento all'impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso ai dipendenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro, è attribuita, per il 2022, un'indennità *una tantum* nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo.

Si tratta di una misura necessaria, finalizzata alla valorizzazione dell'importante e delicato lavoro svolto dall'INL, tuttavia, occorrono risorse strutturali per dotare l'istituto di un organico adeguato alle funzioni da svolgere. Funzioni di controllo e vigilanza che sono fondamentali per trasmettere una cultura del lavoro sicuro, sano e regolato.

Positiva l'introduzione dell'articolo 35, per cui, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei prodotti energetici sulle famiglie, con particolare attenzione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 79 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, fino a dicembre 2022.

Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nel 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non

costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

Con l'articolo 40 i commi 1 e 2 si dispone una misura per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, prevedendo l'incremento, per l'anno 2022, del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro. Il riparto di queste maggiori risorse è previsto a beneficio di tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, e delle province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Pertanto, tali autonomie speciali concorreranno come le altre regioni a statuto ordinario al riparto delle risorse per il finanziamento della misura in esame.

Con l'articolo 44, che estende l'ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, si integra, nel limite di 27 milioni di euro per l'anno 2022, il contributo in favore delle regioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea (commi 1 e 2).

L'articolo 51-ter dispone modifiche dei termini temporali e delle procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19, che differiscono dal 1° febbraio 2022 al 15 giugno 2022, quest'ultimo considerato termine di riferimento per le varie fattispecie di obbligo, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista, pari a cento euro; in secondo luogo, viene differito da centottanta a duecentosettanta giorni il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate provvede alla notifica dell'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo.

L'art. 55 prevede un aumento dal 10% al 25% del prelievo solidaristico straordinario a carico di quelle imprese che esercitano attività di estrazione, produzione, vendita, distribuzione e commercio di energia elettrica, gas metano, gas naturale e prodotti petroliferi, che abbiano realizzato un incremento delle proprie attività per un valore superiore a 5 milioni di euro nel 2021, ovvero non inferiore al 10%.

La UIL accoglie favorevolmente la conferma del contributo straordinario a carico delle imprese energetiche. Tuttavia, alla luce della particolare drammaticità del periodo storico e la gravità della crisi economica che sta colpendo larghe fasce della popolazione, è necessario aumentare l'aliquota del prelievo ed estendere lo stesso anche alle imprese di altri settori che abbiano realizzato extra-profitti nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo.